CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE

Le acque pubbliche interne della provincia di Cuneo, ai fini dell'esercizio della pesca, si suddividono, in base alla definizione stabilita dall'art. 3 del Regolamento Regionale 1/R/12, in due categorie:

- Acque Principali;
- Acque Secondarie;

L'assegnazione di un corso d'acqua ad una delle categorie di cui sopra rappresenta il valore di riferimento per l'applicazione della relativa regolamentazione sulla pesca (tipologia di mezzi ammessi, periodi e tempi consentiti, quantità e numero di esemplari di fauna ittica pescabili ecc..).

ACQUE PRINCIPALI

Sono considerate "Acque principali" le acque dei corpi idrici superficiali nelle quali, per le condizioni fisico-biologiche, la portata e la vastità dello specchio acqueo, è sostenibile sia la pesca professionale che quella dilettantistica.

CORSO D'ACQUA	TRATTO
Fiume Tanaro:	dalla confluenza del Fiume Stura in comune di Cherasco a valle sino al confine con la provincia di Asti.

PERIODI CONSENTITI:
La pesca è consentita tutto l'anno fatti salvi i periodi di divieto per le singole specie ittiche.
ATTREZZI E MEZZI CONSENTITI:
a) Pesca professionale: consentiti: Utilizzo degli attrezzi di grande cattura elencati nell'allegato "D" al Regolamento Regionale 1/R/12.
b) Pesca dilettantistica: consentito l'uso personale di:
1) un massimo di due canne, con o senza mulinello, da utilizzare nello spazio di tre metri con lenza armata con un massimo di cinque ami, con esche naturali, o di cinque esche artificiali;
2) una bilancia (per l'uso dell'attrezzo si veda l'apposito paragrafo).
Nelle acque principali è vietato usare come esca il sangue ed ogni forma di pasturazione costituita da prodotti artificiali, sangue o interiora di animali.

ACQUE SECONDARIE

Sono classificate "Acque secondarie" le acque superficiali scorrenti nei corsi d'acqua a portata minore nelle quali è consentita esclusivamente la pesca dilettantistica. Le "Acque secondarie" si suddividono in "Ciprinicole" e "Salmonicole". Per eseguire questa sottoclassificazione i criteri utilizzati principali sono la qualità dell'acqua e le specie ittiche che popolano ogni singolo corso d'acqua.

Le "Acque Ciprinicole" sono quelle acque di pianura a bassa ossigenazione popolate in prevalenza dalle specie ittiche appartenenti ai ciprinidi (il barbo, il cavedano, il triotto, la savetta ecc.), nonché dal luccio, dal pesce persico e dall'anguilla. La pesca dilettantistica in queste acque è consentita tutto l'anno, fatti salvi i periodi di divieto previsti per le singole specie.

Le "Acque Salmonicole" sono quelle acque di montagna o di pianura, in cui si intendono tutelare sia le biocenosi fluviali alpine che gli endemismi tipici dei corsi d'acqua pianiziali. L'attività della pesca in queste acque è regolata in modo più rigido, con particolari restrizioni nell'uso degli strumenti e dei mezzi di pesca, al fine di tutelare le popolazioni autoctone di salmonidi e timallidi. Per questo motivo, oltre ai divieti di pesca stabiliti nei periodi riproduttivi delle singole specie, è previsto un periodo di divieto generale della pesca a tutte le specie dal lunedì successivo alla prima domenica di ottobre a fine febbraio dell'anno successivo. Nel riquadro seguente può essere consultato l'elenco aggiornato dei tratti di "Acque secondarie" presenti sul territorio della provincia di Cuneo, suddiviso per tipologia.

DIRITTI DI PESCA NELLE ACQUE INTERNE ED I RIPOPOLAMENTI

ACQUE SECONDARIE CIPRINICOLE

CORSO D'ACQUA	TRATTO
Fiume Po:	dalla confluenza del Torrente Bronda in comune di Saluzzo a valle fino al confine con la provincia di Torino.
Torrente Varaita:	dal ponte S.P. Moretta-Murello in comune di Moretta a valle fino alla confluenza con il Fiume Po.
Torrente Maira:	a) dal ponte S.P. 662 Saluzzo-Savigliano a valle fino alla confluenza T. Mellea; b) dal ponte dismesso dell'ex ferrovia per Moretta, in comune di Cavallermaggiore, fino al confine con la provincia di Torino.
Fiume Stura:	dal ponte di S.Lazzaro (S.P. Fossano-Salmour) in comune di Fossano a valle fino alla confluenza con il Fiume Tanaro in comune di Cherasco.
Torr. Mondalavia:	dal ponte della S.P. Carrù-Benevagienna in comune di Benevagienna a valle fino alla confluenza con il F. Tanaro in comune di Lequio Tanaro.
Torrente Rea:	dalla confluenza del Rio Riavolo a valle sino alla confluenza con il Tanaro nei comuni di Dogliani e Monchiero.
Torrente Pesio:	dal ponte dell'autostrada A6 (Torino-Savona) in comune di Mondovì a valle fino alla confluenza con il Fiume Tanaro in comune di Carrù.
Fiume Tanaro:	dal ponte della S.S. 28 nell'abitato di Ceva a valle fino alla confluenza con il Fiume Stura.

Sono altresì classificate "Acque secondarie Ciprinicole" tutte le acque scorrenti nei comuni di Bra, Cherasco, Narzole, Roddi, Sanfrè, Sommariva Bosco, nelle frazioni di Gallo d'Alba (Alba) e Cinzano (S.Vittoria d'Alba) nonché la Bealera Brunotta in comune di Racconigi e la Bealera Rovarino in comune di Caramagna Piemonte.

PERIODI CONSENTITI:
La pesca è consentita tutto l'anno, fatti salvi i periodi di divieto alle singole specie.
ATTREZZI E MEZZI CONSENTITI:
E' consentito l'uso personale di:
1) un massimo di due canne, con o senza mulinello, con lenza armata con un massimo di cinque ami armati con esche naturali o artificiali, da utilizzare nello spazio di tre metri;
2) una bilancia (per il suo corretto utilizzo si consulti l'apposito paragrafo).
Nelle "Acque secondarie ciprinicole" è vietato usare come esca il sangue ed è vietata ogni forma di pasturazione costituita da prodotti artificiali, sangue o interiora di animali.

ACQUE SECONDARIE SALMONICOLE

Tutte le acque montane e di pianura non incluse nelle principali e nelle secondarie ciprinicole.

PERIODI CONSENTITI:
La pesca è consentita dall'alba dell'ultima domenica di febbraio al tramonto della prima domenica di ottobre. La pesca nei laghi montani al di sopra dei 1000 metri di altitudine è consentita dalla prima domenica di giugno (Si vedano le regole particolari nell'apposito paragrafo).

ATTREZZI E MEZZI CONSENTITI:
E' ammesso l'uso di una sola canna per pescatore dilettante con lenza armata di un solo amo, qualora si peschi con esche naturali, o di quattro mosche artificiali galleggianti o di un cucchiaino o altra esca artificiale. E' vietato il sistema di pesca con linea munita di zavorra affondante e radente al fondo se armata di camole o mosche artificiali. E' altresì vietata qualsiasi forma di pasturazione, l'uso di esche quali la larva di mosca carnaria e quella di altri ditteri, del pesce vivo o morto, delle interiora di qualsiasi animale e del sangue comunque preparato.

ACQUE DELLA PROVINCIA

ACQUE SOGGETTE A DIRITTI DEMANIALI DI PESCA GESTITE DIRETTAMENTE DALLA PROVINCIA DI CUNEO

MODALITA' DI ACCESSO:
Versamento di € 12,00 con carte di pagamento elettroniche attraverso il portale PagoPA della Provincia di Cuneo all'indirizzo web https://cuneo.provincia-online.it/web/presidio-del-territorio-caccia-e-pesca/pagamenti-spontanei, selezionando, quale tipologia di pagamento, la voce: "Versamenti diritti di pesca e permessi". Qualora si voglia esercitare la pesca anche nelle zone non-kill (vedasi apposito paragrafo) la quota di accesso è di € 15,00. In alternativa al portale PagoPA la quota di accesso può anche essere pagata presso gli operatori bancari/postali/tabaccai abilitati stampando l'avviso di pagamento generato dal sistema. La quota è dovuta da chiunque, ivi compresi i soggetti appartenenti alle categorie esonerate dal pagamento della licenza o con disabilità. La ricevuta del versamento deve essere esibita ad ogni controllo degli organi di vigilanza (Agenti della Polizia Locale faunistico ambientale della Provincia, Carabinieri Forestali e Guardie volontarie delle Associazioni piscatorie) unitamente alla licenza di pesca e a documento d'identità.

VALIDITA' VERSAMENTO:
Per effetto del versamento effettuato il pescatore è autorizzato ad esercitare la pesca nei Diritti Esclusivi di pesca della Provincia. L'autorizzazione ha validità per l'anno solare, pertanto scade sempre il 31 dicembre dell'anno in cui viene eseguito il versamento della quota di accesso.

PERIODI DI PESCA:
Secondo il calendario regionale per i vari tipi di acque.

GIORNI CONSENTITI:
Tutti i giorni esclusi i martedì e mercoledì non festivi.

QUANTITA' GIORNALIERA:
Otto capi di salmonidi tra cui non più di due trote marmorate. Per le altre specie vige il limite numerico di catture previsto in tutte le acque provinciali. (Vedi apposito paragrafo)
Il peso complessivo dei pesci di cui all'allegato B del Reg.to Reg.le 1/R/2012, compresi i salmonidi, non può superare, detratto il pesce più pesante, i 5 kg. Non vi sono limiti numerici o di peso per i pesci alloctoni, di cui all'allegato C del medesimo regolamento.

ATTREZZI E MEZZI DI PESCA:
La pesca nei diritti esclusivi di pesca gestiti dalla Provincia è consentita esclusivamente mediante l'uso di una sola canna. In tutte le acque vige il divieto di pesca con la bilancia.

ACQUE PRINCIPALI

Fiume Tanaro	Dalla chiusa della Bealera del Mussotto alla confluenza del Torrente Seno d'Elvio nel Tanaro.

ACQUE SECONDARIE CIPRINICOLE

Fiume Stura	Da 500 mt. a monte del ponte della strada Bra-Cherasco sino alla confluenza con il Fiume Tanaro.
Fiume Tanaro	Dal ponte S.S. 28 in Ceva a valle nei comuni di Ceva e Lesegno.
Fiume Tanaro	Dallo sbocco del Torrente Corsaglia a valle fino al confine comunale Bastia M.vi, Clavesana.
Fiume Tanaro	Dalla linea divisoria tra i comuni di Novello e Narzole a valle sino alla confluenza del Fiume Stura nel Tanaro.

ACQUE SOGGETTE A DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA GESTITI DALLA F.I.P.S.A.S.

Sono le acque soggette a Diritti Esclusivi di Pesca che la F.I.P.S.A.S., tramite convenzioni, ottiene in concessione dalla Provincia di Cuneo, da amministrazioni comunali, da privati in possesso di diritti esclusivi di pesca oppure ne ha la proprietà direttamente. L'accesso è regolato dal pagamento di una quota associativa annuale e da un regolamento interno speciale indicato in dettaglio nell'apposito riquadro.

ZONE TURISTICHE DI PESCA.
Sono quei corsi d'acqua in cui, in base all'art. 10, 5° comma lett f) della Legge regionale 37/06, può svolgersi attività di pesca ad esclusivo carattere turistico-promozionale. Le zone, regolamentate dalla provincia, possono essere gestite da comuni o da unioni di comuni, da comunità montane, da organizzazioni piscatorie riconosciute ed operanti nel territorio provinciale con più di 150 iscritti o da associazioni che abbiano in essere rapporti di gestione del territorio, previo intesa con i comuni nei quali ricade la ZTP .

BACINI DI PESCA CHIUSI GESTITI DA PRIVATI.
Sono quegli specchi d'acqua ove si esercita la pesca facilitata a pagamento. Possono essere gestiti da Associazioni, Enti o imprenditori agricoli. I laghetti e gli stagni, se collegati con acque pubbliche, debbono essere recintati. Per l'esercizio della pesca in queste strutture non c'è bisogno di licenza, non vi sono limitazioni di periodi, attrezzi, peso o quantità. Dai suddetti bacini è però vietato asportare pesci vivi.

RIPOPOLAMENTI ITTICI NELLE ACQUE PUBBLICHE.
A norma dell'art. 17 della Legge Regionale n. 37/06, è vietato immettere fauna ittica in ogni bacino o corso d'acqua, pubblico o privato, in assenza dell'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Pesca della Provincia di Cuneo. L'autorizzazione è rilasciata esclusivamente, a fini di incremento demografico, per le specie salmonicole autoctone previste dal Piano Ittico Regionale. E' sempre vietato immettere idrofauna alloctona.
Per la protezione della biodiversità della specie Trota marmorata (*Salmo trutta marmoratus*), in quanto specie inclusa nell'allegato II della Direttiva 92/43/CEE del 21.05.1992 (cd. Direttiva Habitat) tra "le specie animali e vegetali d'interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione", sono state emanate particolari disposizioni. In particolare la pesca alla specie è vietata nel Torrente Gesso, dal confine dell'ex comune di Andonno a 100 metri a valle del Salto della Brignola.
La Provincia, sentito il Comitato Consultivo sulla pesca, per motivate esigenze può assumere analoghe disposizioni per altre specie autoctone a rischio nel territorio piemontese.
L'autorizzazione non è necessaria per le immissioni effettuate negli impianti e nelle acque destinate all'acquacoltura e negli impianti e bacini privati per la pesca a pagamento con i requisiti di cui all'articolo 10, comma 5, lettera f), numero 4 della l.r. 37/2006, purché siano rispettate le norme sanitarie previste dalla normativa vigente.
Tutto il pesce immesso dovrà essere idoneo sanitariamente ai sensi del D.P.R. 31 dicembre 1992, n. 555 e s.m.i., e provenire da aziende riconosciute indenni dalle malattie che colpiscono i pesci, in particolare dalla NEI (Necrosi Emorragica Virale) e dalla SEI (Setticemia Emorragica Virale).
Le sanzioni per la violazione della predette disposizioni vanno da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 3.000,00.
Per ulteriori informazioni: https://www.provincia.cuneo.it/tutela-faunistica-ambientale/pesca

USI CIVICI DI PESCA

MODALITA' DI ACCESSO:
Gli Usi Civici di pesca sono normati dai comuni interessati mediante un regolamento di pesca approvato dalla Regione Piemonte, Ufficio Usi Civici, previo parere della Provincia di Cuneo. I soggetti titolari del diritto di pesca sono gli abitanti nel territorio comunale. I pescatori non residenti possono esercitare la pesca secondo tempi di fruizione e quote di ammissione stabiliti.

ELENCO TRATTI:
I tratti indicati sono quelli in cui viene esercitato effettivamente il diritto di uso civico (presenza di un regolamento comunale approvato e tabellamento dei corsi d'acqua interessati).

COMUNE	TRATTO INTERESSATO
Bagnasco	Tutte le acque scorrenti nel territorio comunale. Accesso anche a non residenti mediante versamento di apposita quota di partecipazione.
Barge	Tutte le acque scorrenti nel territorio comunale. Accesso anche a non residenti mediante versamento di apposita quota di partecipazione.
Brossasco	Acque del torrente Gilba e dei suoi affluenti. Accesso anche ai non residenti mediante versamento di apposita quota, esclusivamente il lunedì.
Cardè	Accesso esclusivo ai residenti nel fiume Po dalla confluenza del torrente Ghiandone a valle fino al confine con il comune di Moretta. I restanti corsi d'acqua scorrenti nel territorio comunale sono acque libere.
Frabosa Soprana	Affluenti di sinistra orografica del torrente Corsaglia. Accesso anche ai non residenti mediante quota di partecipazione in determinati tratti.
Frabosa Sottana	Tutte le acque scorrenti nel territorio comunale ad eccezione del tratto indicato come diritto esclusivo di pesca sul torrente Maudagna costituito in riserva. Accesso riservato ai residenti.
Moretta	Tutte le acque scorrenti nel territorio comunale. Accesso anche a non residenti mediante versamento di apposita quota di partecipazione.
Nucetto	Tutte le acque scorrenti nel territorio comunale. Accesso anche a non residenti mediante versamento di apposita quota di partecipazione.
Revello	Tutte le acque scorrenti nel territorio comunale. Accesso anche a non residenti mediante versamento di apposita quota di partecipazione.
Sanfront	Tutte le acque scorrenti nel territorio comunale. Accesso anche a non residenti mediante versamento di apposita quota di partecipazione.

Sono inoltre riconosciuti Usi Civici di pesca sui corsi d'acqua scorrenti nei comuni di: Faule e Polonghera (Fiume Po), Montaldo Mondovì (Torrente Corsaglia), Roccaciglié (Fiume Tanaro). Sui corsi d'acqua elencati questi diritti coesistono con D.D.E. della Provincia di Cuneo.

ZONE TURISTICHE DI PESCA

Le Zone Turistiche di Pesca sono istituite dalla Provincia di Cuneo previo richiesta dei comuni interessati. La gestione è affidata ad Associazioni di promozione della pesca mediante regolamento.

Bosia	Torrente Belbo: dal confine col comune di Cravanzana al depuratore comunale di Bosia, per circa 1400 metri, promossa dall'ASD "Pesca Promotion";
Cortemilia	Torrente Uzzone: dal ponte del Mulino Taramazzo alla confluenza con Rio Rigosio, per circa 1500 metri, promossa dall'ASD "Pescatori Cortemilia";
Monasterolo Casotto	Torrente Casotto: dal ponte di Besmi a valle sino al ponte per la Case Tarditi e Torre Mondovì (vicinanze confluenza Rio Castorello), per circa 1500 metri, promossa dall'Ass. Nazionale Libera Caccia";
Pradleves	Torrente Grana: dal ponte di ferro in Loc. Case Gerlo a valle sino al ponte ad archi, detto "ponte nuovo", sulla strada provinciale n. 23 di Valle Grana promossa dal Comune di Pradleves.

LA LICENZA DI PESCA

LA LICENZA DI PESCA

Per l'esercizio della pesca dilettantistica nelle acque interne scorrenti in provincia di Cuneo è necessario essere in possesso di apposita licenza. La licenza può essere di due tipi:

a) Licenza di tipo "B": consente ai cittadini residenti in regione Piemonte la pesca utilizzando la canna con o senza mulinello, con lenza armata di uno o più ami, la tirlindana (nelle acque scorrenti in provincia di Cuneo questo attrezzo non utilizzabile) o la bilancia di lato non superiore a m. 1,50. L'importo da versare per ottenere la licenza è di € 35,00, comprensivo di una tassa regionale di € 12,00 e di una soprattassa provinciale di € 23,00.

b) Licenza di tipo "D": consente ai cittadini stranieri non residenti in Italia, per un periodo di tempo di tre mesi, la pesca con la canna con o senza mulinello, con lenza armata di uno o più ami, la tirlindana o la bilancia di lato non superiore a m. 1,50. L'importo della tassa regionale è di € 14,00. Non è dovuta soprattassa.

I cittadini italiani/stranieri residenti in altre regioni possono esercitare la pesca utilizzando la licenza rilasciata dalla propria regione/provincia di residenza.

In assenza di licenza il pescatore dilettante può esercitare occasionalmente la pesca utilizzando il permesso giornaliero rilasciato dalla Provincia di Cuneo (Per conoscere le modalità di rilascio si consulti il riquadro seguente).

MODALITA' DI PAGAMENTO

La tasse e soprattasse pesca devono essere pagate con carte di pagamento elettroniche attraverso il portale PagoPA della Regione Piemonte all'indirizzo web:
http://www.sistemapiemonte.it/nemboprattiche/cunembo3001/index.do
In alternativa la licenza può anche essere pagata presso gli operatori bancari/postali/tabaccai abilitati stampando l'avviso di pagamento spontaneo generato dal sistema.
Sulla ricevuta di pagamento dovranno essere obbligatoriamente riportati, oltre alla causale del versamento, i dati anagrafici del pescatore (cognome e nome, la data di nascita, codice fiscale) nonché la causale del versamento "Licenza di pesca dilettantistica di tipo .....(B o D)".

VALIDITA'

La licenza di pesca tipo B è valida per 365 giorni decorrenti dal giorno del versamento delle tasse e soprattasse. La licenza di tipo D ha validità di tre mesi dalla data di versamento della tassa regionale. Le licenze di pesca rilasciate dalla regione Piemonte consentono la pesca in tutte le acque interne italiane cosiddette "libere", ovvero quelle acque non gravate da diritti esclusivi, usi civici ecc... Per l'accesso a queste zone è necessaria l'autorizzazione dei proprietari/gestori/concessionari

ESENZIONI

Sono esonerati dal pagamento delle tasse e soprattasse i cittadini italiani minori di anni 14 ed i soggetti disabili indicati nell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
Tali soggetti possono esercitare la pesca con un certificato che attesti il diritto all'esenzione ed un documento di identità valido. L'esenzione è valida esclusivamente sul territorio piemontese. I disabili residenti in Piemonte per esercitare la pesca in altre regioni dovranno effettuare i versamenti della tassa e soprattassa pesca regionale come previsto per la licenza di tipo "B".
Per ricevere ulteriori informazioni è possibile rivolgersi presso l'Ufficio Pesca della Provincia di Cuneo, C.so Nizza 21 - Cuneo - il lunedì, martedì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 oppure telefonare ai seguenti recapiti telefonici: 0171 445302 - 0171 445366 - 0171 445410.
Sito internet della Provincia di Cuneo su cui ricavare maggiori informazioni:: https://www.provincia.cuneo.it/tutela-faunistica-ambientale/pesca/la-licenza-pesca

PERMESSO TEMPORANEO DI PESCA, MODALITA', QUANTITA', PERIODI DI PESCA ED I REGOLAMENTI SPECIALI

IL PERMESSO TEMPORANEO GIORNALIERO DI PESCA

La legge regionale sulla pesca consente al pescatore occasionale di esercitare l'attività alieutica utilizzando il Permesso Giornaliero di pesca. Il Permesso è rilasciato in autonomia dalle singole province ed è valido esclusivamente per una giornata sul territorio dell'ente che lo rilascia.

Il Permesso di Pesca, valido per il territorio della provincia di Cuneo, ha il costo di € 5,00 e può essere ottenuto nei modi seguenti:

• effettuando il versamento di € 5,00 con carte di pagamento elettroniche attraverso il portale PagoPA della Provincia di Cuneo all'indirizzo web:
https://cuneo.provincia-online.it/web/presidio-del-territorio-caccia-e-pesca/pagamenti-spontanei selezionando, quale tipo di pagamento, la voce "Versamenti diritti di pesca e permessi".
Il permesso può anche essere pagato presso gli operatori bancari/postali/tabaccai abilitati stampando l'avviso di pagamento generato dal sistema, indicando nel modulo di pagamento la causale "Permesso di pesca giornaliero per il periodo ..... mese ..... anno .....";

• acquistando il Permesso giornaliero cartaceo dal costo di € 5,00 rilasciato dai concessionari o proprietari di riserve di pesca, dai negozi di articoli sportivi o da altri esercizi commerciali.

I versamenti delle licenze e/o dei permessi giornalieri dovranno essere esibiti a richiesta degli organi di controllo (Guardie provinciali, Guardie forestali, Guardie volontarie ecc…) durante l'esercizio della pesca unitamente ad un documento di identità valido.

L'ESERCIZIO DELLA PESCA

Agli effetti della Legge Regionale 37/06 costituisce legittimo esercizio di pesca ogni atto diretto alla cattura della fauna acquatica mediante l'impiego di attrezzi e con le modalità consentite. La fauna acquatica trattenuta appartiene a chi legittimamente la cattura.

L'esercizio di pesca nel territorio della provincia di Cuneo è consentito nel rispetto delle norme previste dal T.U. pesca n. 1604/1931, dall'art. 40 della Legge 28 luglio 2016 n. 154, della Legge Regionale n. 37 del 29.12.06 e dei relativi Regolamenti Regionali e Provinciali di attuazione.

La pesca è consentita da un'ora prima del levare del sole ad un'ora dopo il tramonto. Nelle acque principali e secondarie ciprinicole in concessione è consentita la pesca notturna alla carpa ed alle specie alloctone di cui all'allegato C del Regolamento Regionale 1/R/2012 secondo le regole disposte dalla provincia (Si veda l'apposito paragrafo).

POSTO DI PESCA

Il posto di pesca spetta al primo occupante. Il primo occupante ha diritto che il pescatore sopraggiunto, salvo reciproco accordo, rispetti le seguenti distanze tra le postazioni di pesca:
a) 10 metri se si esercita la pesca con la canna;
b) 20 metri se si esercita la pesca con la bilancia;
c) 30 metri nel caso in cui nelle contigue postazioni di pesca si eserciti in una la pesca con la canna e nell'altra la pesca con la bilancia.

QUANTITA' PESCABILI

In tutte le acque pubbliche della Provincia di Cuneo ogni pescatore dilettante non può catturare, per ogni giornata di pesca, più di dieci capi di salmonidi, di cui non più otto capi di specie autoctone [trota fario, salmerino alpino e trota marmorata e suoi ibridi (di quest'ultima specie il limite giornaliero è due capi)]. Altresì non può pescare nella stessa giornata più di tre tinche, tre savette e dieci persici reali. Il quantitativo complessivo giornaliero massimo di fauna ittica pescabile è 5 kg. e dal peso del pescato viene detratto il pesce più pesante. Al raggiungimento di uno dei limiti di pescato trattenuto (numero capi o loro peso), è comunque fatto obbligo di cessare l'attività di pesca.

PERIODI DI DIVIETO

Ai fini della salvaguardia della fauna ittica, durante i periodi di riproduzione per le varie specie ittiche, sono previsti su tutto il territorio regionale periodi di divieto di pesca in relazione a specie determinate, come risulta dal seguente prospetto:

SPECIE	PERIODO
AGONE	Dal 15 maggio al 15 giugno.
ALBORELLA	Dal 15 maggio al 15 giugno.
BARBO	Dal 1 giugno al 30 giugno.
BARBO CANINO	Dal 1 giugno al 30 giugno.
BONDELLA	Dal 15 dicembre al 15 gennaio.
CARPA	Dal 1 giugno al 30 giugno.
CAVEDANO	Dal 1 giugno al 30 giugno.
COREGONE	Dal 15 dicembre al 15 gennaio.
LUCCIO	Dal 1 febbraio al 31 marzo.
PESCE PERSICO REALE	Dal 25 aprile al 31 maggio.
SAVETTA	Dal 15 maggio al 15 giugno.
TINCA	Dal 1 giugno al 30 giugno.
TROTE E SALMERINI	Dal tramonto della prima domenica di ottobre all'alba dell'ultima domenica di febbraio dell'anno successivo ad eccezione della trota iridea nelle acque ciprinicole in occasione di gare di pesca autorizzate

La pesca al Temolo in provincia di Cuneo è vietata sino al 31.12.2024.
La pesca alla specie Luccio è consentita esclusivamente con rilascio immediato del pescato.
In tutte le acque regionali è sempre vietata la pesca all'Anguilla, alla Lampreda Padana, allo Storione Comune e Cobice, al Cobite Mascherato ed al Gambero di fiume autoctono.
Si rammenta che nelle acque classificate Secondarie "Salmonicole" l'attività di pesca è vietata comunque a tutte le specie ittiche dal tramonto della prima domenica di ottobre all'alba dell'ultima domenica di febbraio dell'anno successivo.

MISURE CONSENTITE

Un altro aspetto, importante per favorire la protezione e la riproduzione delle specie ittiche, è quello del rispetto della misura minima delle specie pescabili, come risulta dal seguente prospetto redatto secondo le nuove disposizioni previste dal Regolamento Regionale:

SPECIE	MISURA
AGONE	cm 15
BARBO	cm 25
BONDELLA	cm 30
CARPA	cm 35
COREGONE	cm 35
LUCCIO	specie pescabile con obbligo di rilascio
PERSICO REALE	cm 18
PIGO	cm 20
SALMERINO ALPINO	cm 22
TINCA	cm 25
TROTA FARIO	cm 22
TROTA MARMORATA E SUOI IBRIDI	cm 35
TROTA IRIDEA	cm 20

La lunghezza dei pesci è misurata dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale.

LA PESCA NEI LAGHI ALPINI

La pesca nei laghi alpini ed in tutti i bacini artificiali idroelettrici (esclusi, tra questi ultimi, quelli soggetti a diritti esclusivi di pesca) situati al di sopra dei 1.000 metri di altitudine, è consentita nel territorio della provincia di Cuneo dall'alba della prima domenica di giugno sino al tramonto della prima domenica di ottobre, salvo che non risultino coperti di ghiaccio. La pesca deve essere esercitata esclusivamente con una canna. E' vietato l'uso della tirlindana e della bilancia ed è vietata la pesca praticata attraverso aperture provocate nel ghiaccio. E' altresì vietato l'utilizzo, come esca, del pesce vivo o morto, del sangue comunque trattato, della larva di mosca carnaria e di tutte le altre larve di ditteri.

REGOLAMENTO DELLA PESCA CON LA BILANCIA

La pesca con la bilancia è regolamentata, ai sensi della D.D. 2012/706, come segue:
1) l'elenco dei tratti consentiti è il seguente:
-F. Tanaro: dallo sbocco del T. Pesio nel Tanaro a valle fino al confine con la prov. di Asti;
-F. Stura: dal ponte di S. Lazzaro (Prov.le Fossano-Salmour) fino alla confluenza con il Tanaro;
-T. Maira: dal ponte della S.P. 662 Saluzzo-Savigliano fino alla confluenza con il T. Mellea e dal ponte della ferrovia (dismesso) in Comune di Cavallermaggiore a valle.
-T. Varaita: dal ponte della S.P. Moretta-Murello a valle fino alla confluenza nel F. Po;
-F. Po: dal Ponte dei 'Pesci vivi' sulla S.P. n. 589 a valle sino al confine con la prov. di Torino.
2) il lato massimo della rete della bilancia non deve essere superiore a m 1,50;
3) il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm 14 da misurarsi in conformità all'art. 10 del Regolamento Regionale;
4) la rete deve essere montata su pertica di lunghezza non superiore a m 5 con corda non inferiore a m 2 legata fissa in punta della pertica. Non sono ammessi mezzi sussidiari di sollevamento (carrucole, anelli, corde aggiuntive);
5) l'uso della bilancia è consentito esclusivamente dalla sponda e greto a piede asciutto. La distanza fra due bilance in esercizio non può essere inferiore a m 20. La pesca con la bilancia non è consentita a distanza inferiore a 30 m da altra postazione che esercita la pesca con la canna, da scale di monta per i pesci, grigliate delle macchine idrauliche, dagli imbocchi e sbocchi dei canali, dai pilastri e dalle opere di difesa dei ponti.
6) la pesca con la bilancia è sempre vietata dal 1° Aprile al 31 Agosto, fatta eccezione per il tratto del F. Tanaro dal ponte S.P. Cherasco-La Morra a valle fino al confine con la provincia di Asti ove la stessa è vietata dal 1° Aprile al 15 Luglio;
7) per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 26 della L.R. 37/2006.

LA PESCA ALLA CARPA ED ALLE SPECIE ALLOCTONE

La pesca alla carpa ed a tutte le specie alloctone di cui all'allegato C del Regolamento Regionale 1/R/12 è consentita nelle ore notturne nelle sole acque principali e secondarie ciprinicole in concessione. Resta fermo il periodo di divieto alla pesca alla specie, dal 1° al 30 giugno, secondo quanto previsto dall'allegato B del Regolamento sopracitato.
Le regole per esercitare la pesca di notte sono le seguenti:
- uso di massimo due canne, con o senza mulinello, armate di un solo amo da usarsi nello spazio di tre metri (N.B.: nelle acque DDE Provinciali il limite è di una sola canna);
- divieto dell'uso di fonti luminose quando l'uso è diretto all'esercizio della pesca;
- obbligo di immediata reimmissione in acqua di altre specie ittiche autoctone catturate;
- obbligo di soppressione immediata di tutte le specie ittiche alloctone.

SANZIONI IN MATERIA DI PESCA

La violazione delle norme che regolano la pesca nelle acque interne italiane comporta, nei casi più gravi, l'applicazione di sanzioni penali. Queste sanzioni sono contenute nell'art. 40, comma 2, della Legge 28 luglio 2016 n. 154 e nell'art. 1 del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121.
Le restanti infrazioni sono sanzionate in via amministrativa dall'art. 26 della Legge regionale 29 dicembre 2006 n. 37. Le sanzioni pecuniarie previste dalla normativa regionale possono essere di forte entità nel caso in cui siano state violate le norme sulla tutela degli ecosistemi fluviali quali, ad esempio, quelle relative alle concessioni di derivazione d'acqua (rilascio rispetto del deflusso minimo vitale), al proseguimento dei corsi d'acqua (obbligo di munirsi di autorizzazione provinciale), allo scarico nei corsi d'acqua dei residui provenienti da lavori di cava (obbligo di utilizzare vasche di decantazione), ed all'immissione di fauna ittica (obbligo di munirsi di autorizzazione provinciale).
Di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono riportate le principali sanzioni previste dalle normative sopracitate.

SANZIONI PENALI*: Arresto da due mesi a due anni o ammenda da € 2.000 a € 12.000 per:
a) pesca, detenzione, trasporto o commercializzazione d'ittiofauna di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita;
b) pesca con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con l'uso di corrente elettrica o con il versamento di sostanze tossiche o anestetiche;
c) cattura di fauna ittica provocando l'asciutta, anche parziale, di un corso d'acqua;
d) raccolta, detenzione, trasporto o commercio di animali storditi o uccisi in violazione di tutti i divieti previsti dall'art. 40 comma 2 Legge 28 luglio 2016 n. 154.
Le sanzioni sono comminate dall'Autorità Giudiziaria a cui perviene la notizia di reato redatta dagli Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria della Forza Pubblica che hanno operato il controllo sul territorio.

SANZIONI AMMINISTRATIVE* (indicate, ex art.16 Legge 24 novembre 1981 n. 689, in misura ridotta):
- pesca con l'utilizzo di attrezzi professionali nelle acque in cui tale pesca non è consentita o senza essere in possesso del titolo abilitativo, pesca con l'uso di reti difformi, per lunghezza o dimensione della maglia, da quanto previsto dai regolamenti vigenti, pesca con l'utilizzo di reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva: € 2.000,00
- pesca senza licenza: € 100,00 + tassa evasa
- pesca in zone di protezione: € 166,66
- pesca di esemplari sotto misura: € 100,00
- pesca di ittiofauna oltre al numero di kilo o numero di esemplari: € 100,00
- pesca in periodo di divieto: € 100,00
- pesca con l'utilizzo di attrezzi, mezzi o esche non consentite: € 100,00
- pesca in D.E., usi civici o acque private senza autorizzazione: € 100,00
- asciutta di corso d'acqua senza autorizzazione della provincia: € 3.333,33
- immissione di ittiofauna senza autorizzazione della provincia: € 1.000,00

* Per ogni infrazione accertata, in presenza di fauna ittica, è applicata un'ulteriore sanzione amministrativa di € 20,00 per capo catturato, ucciso o detenuto illecitamente.

Il pagamento della sanzione da parte del trasgressore entro il termine di 60 giorni estingue l'infrazione.

Il trasgressore, qualora ritenga che l'infrazione non sussista o sia stata contestata irregolarmente, può altresì fare ricorso, entro il termine di 30 gg. dalla data di contestazione o notificazione della violazione, al Presidente della Provincia di Cuneo, C.so Nizza 21, Cuneo. Il ricorso sarà vagliato da apposita commissione che, verificate le argomentazioni del ricorrente, potrà accoglierlo, archiviando il procedimento, oppure potrà respingerlo, emanando ordinanza-ingiunzione, accollando al ricorrente, oltre alla somma stabilita, le spese del procedimento.
Ulteriori informazioni sulle normative sanzionatorie possono essere richieste a: ufficio.vigilanza@provincia.cuneo.it oppure ai n.ri di telefono: 0171 445254-445218.

ZONE DI PESCA "NO-KILL", D.D.E. PROVINCIALI IN CONCESSIONE E RISERVE PRIVATE

ZONE "NO KILL" IN ACQUE LIBERE

Le zone di pesca "No-kill" sono i tratti di corsi d'acqua in cui la pesca è consentita esclusivamente con l'obbligo di immediata reimmissione del pesce catturato.
In queste zone la pesca può essere effettuata utilizzando, salvo indicazioni specifiche, come esca esclusivamente la mosca artificiale (sistema Inglese e Valsesiano). In ogni caso la lenza deve essere montata su amo privo di ardiglione o con lo stesso adeguatamente schiacciato prima dell'utilizzo. Per il recupero del pescato è ammesso l'uso del guadino, evitando comunque il sollevamento del pesce dall'acqua ed il contatto prolungato con le mani. L'entrata in acqua del pescatore deve essere di tipo subacqueo, al fine di ridurre il disturbo ambientale, rapportandola all'ambiente in cui si trova ed al rispetto degli altri utenti della zona di pesca.
Per l'anno 2022, nelle acque libere della provincia di Cuneo, sono operative le seguenti zone:
•Oncino - Ostana - Fiume Po: dal ponte in legno nei pressi del bivio per